

35. (Volumi dei provvedimenti originali)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo III: Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere 35. (Volumi dei provvedimenti originali)

Art. 35. (Volumi dei provvedimenti originali)

Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d'ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 281-sexies.

Documenti collegati:

[Provvedimenti del giudice civile - sentenza - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24842 del 21/11/2014](#)

Sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Sottoscrizione di motivazione e dispositivo da parte di giudice diverso da quello indicato nel processo verbale d'udienza - Nullità della sentenza - Ragioni. Nel caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., qualora dall'

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello